

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1963

Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Motivi di ordine equitativo hanno sempre consigliato il Governo, ogni qualvolta è stato emanato un provvedimento di amnistia e di indulto concernente anche i reati finanziari, a presentare un disegno di legge inteso a condonare, entro determinati limiti e sotto condizioni atte a garantire i superiori interessi dell'Amministrazione, le sanzioni di contenuto pecuniario, non aventi natura penale, relative alle infrazioni previste dalle singole leggi tributarie.

Come precedente storico, e come ultimo provvedimento in ordine di tempo, valga ad esempio la legge 30 luglio 1959, n. 559, che affiancandosi al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, ha consentito la sistemazione di numerosissime vertenze pendenti a quell'epoca, mediante abbuono di tutte le soprattasse e pene pe-

culinarie previste dalle varie leggi d'imposta.

Anche ora il Governo vuole seguire i criteri di ordine equitativo cui sopra si è accennato; all'uopo, si provvede con l'unito disegno di legge che segue, sia pure a distanza di tempo, il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1963, n. 5, concernente concessione di amnistia e di indulto anche per i reati finanziari.

Si è detto che lo scopo del provvedimento è eminentemente perequativo perchè esso estende, per ovvie ragioni di equità, al settore delle violazioni che non costituiscono reato, i benefici concessi per le infrazioni costituenti reato, ma occorre subito aggiungere che il provvedimento stesso non mancherà di avere benefiche ripercussioni anche per l'Amministrazione e per gli Enti locali, per il fatto che di esso si avvantaggeranno molti contribuenti con la conseguente defini-

zione di numerosissime controversie e con una immediata e maggiore acquisizione di entrate per l'Erario.

Il provvedimento inoltre costituisce un primo passo sulla via della moralizzazione e di una migliore disciplina del sistema sanzionatorio in materia tributaria, essendo intendimento del Governo di procedere quanto prima ad un'accurata revisione delle penalità previste dalle singole leggi d'imposta e delle norme repressive contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, per evitare alcuni stridenti contrasti che oggi purtroppo esistono, con evidenti riflessi negativi sull'equilibrio della giustizia tributaria.

Basti, a titolo di esempio, accennare al fatto che mentre alcune leggi d'imposta comminano penalità lievi o quanto meno ridicibili, in caso di opportunità, perchè oscillanti tra un minimo ed un massimo, altre leggi (vedi bollo per le cambiali) comminano, a parità d'illecito, penalità talmente elevate e non riducibili per cui la loro applicazione desta serie perplessità.

Eliminando siffatti contrasti è da prevedere che i contribuenti saranno incoraggiati per l'avvenire ad agire nell'ambito della legalità.

Il condono è generale ed illimitato perchè si riferisce a tutte le soprattasse e le pene pecuniarie previste dalle singole leggi d'imposta qualunque sia il loro ammontare. Il campo di applicazione è peraltro delimitato, in via generale, dall'articolo 1: esso comprende le sanzioni di contenuto pecuniario di natura amministrativa relative alle infrazioni stabilite dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, di tasse ed imposte indirette sugli affari, di conservazione del nuovo catasto terreni, di dogane e di imposte di fabbricazione, nonché di monopolio, per quanto concerne gli apparecchi di accensione, di lotto e lotterie e di finanza locale.

Gli articoli 2, 3 e 4 pongono particolari condizioni all'osservanza delle quali la concessione del condono è subordinata, rispettivamente in materia di imposte dirette, di tasse e imposte indirette sugli affari, di dogane e imposte di fabbricazione, di finanza locale.

Merita particolare menzione la condizione del termine di 120 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge per il pagamento di tributi dovuti e per l'ottemperanza degli adempimenti e formalità richiesti.

L'articolo 5 stabilisce la definitività dei tributi e dei diritti corrisposti, nel senso che le vertenze definite col condono hanno carattere definitivo ed irretrattabile, per cui non è consentita la ripetizione delle somme comunque corrisposte.

L'articolo 6 infine stabilisce che il provvedimento ha efficacia limitatamente ai fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962, che è lo stesso termine previsto per l'amnistia e l'indulto concessi col decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1963, n. 5.

Non sarà superfluo rilevare che il proposto disegno di legge, mentre vuol costituire un invito ai contribuenti volenterosi a regolarizzare i propri rapporti con l'Amministrazione, verrà anche a facilitare, con conseguente apprezzabile vantaggio per l'Amministrazione stessa e per l'Erario, la definizione di una grande mole di controversie, che attualmente intralcia e rallenta notevolmente l'attività degli Uffici finanziari.

È bene anche sottolineare che, per effetto della sollecita definizione delle controversie, l'Amministrazione viene anche a conseguire un duplice vantaggio:

1) i contribuenti, per avvalersi del condono evitando l'alea che è connaturata ad ogni esame di merito delle vertenze, riconosceranno, come dovute, e conseguentemente verseranno senza possibilità di ripetizione, alcune somme a titolo di tributi che non sarebbero state certamente versate qualora la prosecuzione delle vertenze stesse si fosse risolta in loro favore; ciò porta alla considerazione che di dette somme può essere tenuto conto ai fini del reperimento di fondi a copertura di eventuali nuove esigenze di bilancio;

2) le dichiarazioni, le denunce ed in genere i riconoscimenti di tributi o diritti in contestazione costituiscono senza dubbio un valido elemento per una più sollecita sistemazione delle posizioni fiscali future dei contribuenti, e ciò si verificherà specie nel campo dell'imposizione diretta, rendendone più spedita l'acquisizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;

g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'ar-

articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, semprechè, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.

Art. 2.

(Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette).

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte

dirette, ordinarie e straordinarie, semprechè, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina.

Art. 3.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- 1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;
- 2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data della entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni.

Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopracitati.

Art. 4.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera f) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Art. 5.

(Definitività dei tributi e diritti corrisposti).

I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 6.

(Limite temporale per l'applicazione del condono).

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.